



Stampa e Informazione

Tribunale dell'Unione europea  
**COMUNICATO STAMPA n. 30/18**

Lussemburgo, 14 marzo 2018

Sentenza nella causa T-33/16  
TestBioTech / Commissione

## **Il Tribunale dell'UE annulla la decisione con la quale la Commissione ha respinto una richiesta volta ad ottenere il riesame dell'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti soia geneticamente modificata**

*Le conseguenze degli OGM sulla salute umana o su quella degli animali possono rientrare nel settore dell'ambiente, cosicché le organizzazioni non governative possono far valere tali aspetti nell'ambito di una richiesta di riesame fondata sul regolamento di Aarhus*

Tra il 2007 e il 2010 le società Pioneer Overseas e Monsanto Europe hanno chiesto di poter immettere in commercio alimenti, ingredienti alimentari e mangimi contenenti soia geneticamente modificata.

Per ciascuna di tali domande, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha considerato, sostanzialmente, che la soia geneticamente modificata, nel contesto degli usi per essa previsti, era sicura quanto la soia non geneticamente modificata per quanto riguarda i suoi potenziali effetti sulla salute umana e degli animali o sull'ambiente.

Sulla base di tale parere dell'EFSA, la Commissione, con decisioni del 24 aprile 2015<sup>1</sup>, ha autorizzato l'immissione in commercio dei prodotti di cui trattasi.

La TestBioTech, un'organizzazione non governativa che contesta l'immissione in commercio di tali prodotti, ha chiesto alla Commissione, ai sensi di un regolamento dell'Unione che consente alle organizzazioni non governative di partecipare ai processi decisionali in materia ambientale («regolamento di Aarhus»<sup>2</sup>), di effettuare un riesame interno delle decisioni di autorizzazione del 24 aprile 2015<sup>3</sup>. Con decisione del 16 novembre 2015, la Commissione ha respinto, in gran parte, la richiesta di riesame ritenendo sostanzialmente che gli aspetti legati alla valutazione sanitaria degli alimenti o dei mangimi geneticamente modificati non potevano essere esaminati nel contesto del regolamento di Aarhus, dal momento che tali aspetti non riguardavano la valutazione dei rischi ambientali, bensì piuttosto il settore della sanità.

La TestBioTech ha adito il Tribunale dell'Unione europea per ottenere l'annullamento della decisione di rigetto della Commissione. Secondo la TestBioTech, la richiesta di riesame interno è effettivamente collegata a questioni che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento di Aarhus. A tale proposito, essa fa valere che le decisioni di autorizzazione all'immissione in commercio, adottate a norma del regolamento dell'Unione relativo agli alimenti e ai mangimi

<sup>1</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2015/698, che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da soia geneticamente modificata 305423 (DP-305423-1) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 (GU 2015 L 112, pag. 71); decisione di esecuzione (UE) 2015/686, che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o prodotti a partire da soia geneticamente modificata MON 87769 (MON-87769-7) a norma del regolamento n. 1829/2003 (GU 2015, L 112, pag. 16); decisione di esecuzione (UE) 2015/696, che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da soia geneticamente modificata MON 87705 (MON-87705-6) a norma del regolamento n. 1829/2003 (GU 2015, L 112, pag. 60).

<sup>2</sup> Regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (GU 2006, L 264, pag. 13).

<sup>3</sup> Il diritto dell'Unione prevede infatti che le organizzazioni non governative possono presentare una richiesta di riesame interno all'istituzione dell'Unione che ha adottato un atto amministrativo in materia ambientale.

geneticamente modificati<sup>4</sup>, costituiscono atti rientranti nel diritto ambientale ai sensi del regolamento di Aarhus e che l'impatto degli OGM sullo stato di salute dell'uomo è una questione di sanità legata allo stato dell'ambiente.

Con la sua sentenza odierna, **il Tribunale annulla la decisione della Commissione.**

Il Tribunale rammenta anzitutto che il regolamento relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati, sul quale si basano le autorizzazioni del 24 aprile 2015, si integra pienamente nei settori del diritto dell'ambiente di cui al regolamento di Aarhus e che siffatte autorizzazioni possono dunque essere sottoposte ad un riesame interno.

Relativamente alla questione se gli argomenti dedotti dalla TestBioTech nell'ambito della sua richiesta di riesame rientrino effettivamente nel settore del diritto ambientale ai sensi del regolamento di Aarhus<sup>5</sup>, il Tribunale osserva, tra l'altro, che ogni OGM dev'essere coltivato prima di poter essere trasformato in alimento o mangime. **Durante la loro coltivazione, gli OGM, in linea di principio, fanno parte dell'ambiente naturale** e costituiscono quindi normalmente un elemento dell'ambiente. Ne consegue che **le disposizioni le quali, nel regolamento sull'etichettatura degli OGM, mirano a disciplinare le conseguenze degli OGM sulla salute umana o degli animali rientrano anch'esse nel settore dell'ambiente.**

Il Tribunale ne conclude che **il diritto dell'ambiente ai sensi del regolamento di Aarhus comprende ogni disposizione normativa dell'Unione che disciplina gli OGM al fine di gestire un rischio per la salute umana o degli animali derivante da tali OGM** o da fattori ambientali che possono avere ripercussioni sugli OGM durante la loro coltivazione o il loro allevamento nell'ambiente naturale. Tale constatazione si applica indistintamente alle fattispecie in cui gli OGM non sono stati coltivati all'interno dell'Unione.

Il Tribunale constata che le censure sollevate dalla TestBioTech nella sua richiesta di riesame rientrano pienamente nell'ambito del diritto ambientale ai sensi del regolamento di Aarhus. La Commissione ha quindi concluso erroneamente che tali censure non potessero essere esaminate nell'ambito del succitato regolamento. Il Tribunale annulla pertanto la decisione di rigetto della Commissione, il che implica che quest'ultima dovrà pronunciarsi nuovamente sulla richiesta della TestBioTech.

---

**IMPORTANTE:** Contro la decisione del Tribunale, entro due mesi a decorrere dalla data della sua notifica, può essere proposta un'impugnazione, limitata alle questioni di diritto, dinanzi alla Corte.

**IMPORTANTE:** Il ricorso di annullamento mira a far annullare atti delle istituzioni dell'Unione contrari al diritto dell'Unione. A determinate condizioni, gli Stati membri, le istituzioni europee e i privati possono investire la Corte di giustizia o il Tribunale di un ricorso di annullamento. Se il ricorso è fondato, l'atto viene annullato. L'istituzione interessata deve rimediare all'eventuale lacuna giuridica creata dall'annullamento dell'atto.

---

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna il Tribunale.*

*Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia*

*Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575*

---

<sup>4</sup> Regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (GU 2003, L 268, pag. 1).

<sup>5</sup> Nell'ambito della sua richiesta di riesame interno, la TestBioTech ha sollevato che: 1) l'EFSA non ha ancora stabilito orientamenti riguardanti gli effetti sulla salute delle sementi geneticamente modificate il cui contenuto nutrizionale è stato significativamente alterato; 2) l'assenza di orientamenti ha condotto ad una valutazione inadeguata e incoerente dei rischi nutrizionali, non conforme ai requisiti di legge; 3) l'assenza di orientamenti ha condotto ad una violazione delle disposizioni relative all'etichettatura; 4) l'assenza di orientamenti ha condotto a proposte inadeguate e incoerenti per quanto riguarda il monitoraggio successivo all'immissione in commercio; 5) per i tipi di soia MON 87705 e 305423, i residui di erbicidi non sono stati presi in considerazione ai fini dell'analisi degli effetti sulla salute del consumo di alimenti e mangimi geneticamente modificati, e 6) per quanto riguarda la soia MON 87705, la valutazione degli effetti negativi delle interferenze sull'acido ribonucleico è insufficiente.

